



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 8 maggio 2014 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 17 del 25 marzo 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 20 marzo 2013 dal Comune di Arcola, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

- Vista l'ordinanza presidenziale n. 39/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Arcola ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta interpretazione del nuovo testo dell'art. 191, comma 3, del TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i) del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012.

Nello specifico evidenzia come l'inciso "qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti", contenuto nella predetta norma, determina l'applicazione della procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso specifico di assenza o insufficienza di fondi, ma nulla dispone nel caso in cui in bilancio vi siano i fondi previsti e con sufficiente disponibilità. Sulla base di tale premessa, il Sindaco pone vari quesiti, distinti sostanzialmente in tre gruppi.

A) Il primo si compone di due quesiti, con i quali chiede:

1) quando la Giunta possa ritenere sussistenti i predetti fondi, se nel caso in cui esista in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente lavori di somma urgenza oppure

anche solo un capitolo di spesa avente oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza;

2) quale procedura debba essere seguita, considerato che la regolarizzazione dell'ordinazione fatta senza impegno era prevista dal testo previgente dell'art. 191, comma 3, del TUEL, ora sostituito.

B) Il secondo gruppo di quesiti attiene al coordinamento fra gli artt. 191-194 TUEL e l'art. 176 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che prevede l'obbligo di trasmissione alla stazione appaltante, da parte del responsabile del procedimento o del tecnico, della relazione di somma urgenza, insieme ad una perizia giustificativa, entro dieci giorni dall'ordine di eseguire i lavori. In particolare tale gruppo si suddivide in tre quesiti:

3) ove sussista somma urgenza e vi sia un fondo specificamente disponibile con sufficiente capienza, se spetti al RUP procedere ad assumere il relativo impegno con propria determinazione oppure possa farlo solo dopo l'atto deliberativo della Giunta che lo autorizzi in tal senso. In alternativa, se debba essere la Giunta stessa ad assumere l'impegno;

4) se la Giunta, nel caso in cui non ritenga sussistente la somma urgenza dichiarata dal RUP o, anche, in caso di inerzia o ritardo per un intervento non qualificato dal RUP medesimo come di somma urgenza, possa, avendo adeguato stanziamento, regolarizzare l'ordinazione fatta a terzi, e quale sia la procedura da seguire;

5) se, nel caso in cui sia superato il termine di venti giorni dato alla Giunta dall'art. 191, comma 3, del TUEL, si debba sempre procedere ad applicare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi del successivo art. 194, comma 1, lett. e).

C) Il terzo gruppo si sostanzia, infine, in un solo quesito, con il quale il Sindaco chiede:

6) se, nel caso di esercizio provvisorio, concesso ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, sussistano limiti all'applicazione degli artt. 191, comma 3, e 194 del TUEL.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 05/06/2003. Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo al profilo oggettivo. Il quesito appare, infatti, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, quale delineata dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 54/CONTR/2010 del 17/11/2010, attenendo a problematiche generali connesse al corretto impegno e ordinazione della spesa per lavori di somma urgenza.

Esame nel merito

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto

delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione. Quest'ultima, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

Al fine di analizzare i quesiti avanzati dal Comune, appare opportuna una breve premessa di carattere generale.

Occorre ricordare, infatti, come l'art. 191, comma 1, del TUEL, "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico e finanziario (art. 153, comma 5, TUEL).

Il medesimo comma dispone, altresì, che il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunichi al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Il successivo comma 4 dell'art. 191 TUEL introduce poi specifica sanzione per il caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1 (oltre che nei commi 2 e 3, di seguito esaminati) disponendo che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione (per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni).

Lo scopo della norma è quello di proteggere il bilancio degli enti locali dall'ordinazione di spese in assenza della regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria. Tale tutela opera non solo sul piano amministrativo, ma soprattutto su quello civilistico, prevedendo la norma che, in caso di sua violazione, gli effetti del rapporto obbligatorio fra il funzionario dell'ente e l'impresa privata rimangano a carico del primo, senza riverberarsi sul patrimonio dell'ente. Tutto ciò fatto salvo il caso in cui il Consiglio (organo sovrano in materia di bilancio) riconosca l'utilità delle prestazioni fornite e, nei limiti di queste ultime, ritenga legittimo il debito assunto riportandolo all'interno del bilancio dell'ente (art. 194, comma 1, lett. e).

Il comma 3 dell'art. 191 del TUEL reca poi una disciplina specifica per l'assunzione di impegni e l'ordinazione di spese relativamente ai lavori di somma urgenza.

Il testo del predetto comma, previgente alla novella apportata dalla legge n. 213/2012, disponeva che, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi fosse regolarizzata, a pena di decadenza,

entro trenta giorni (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non era scaduto il predetto termine). Il medesimo testo prevedeva che la comunicazione al terzo interessato fosse data contestualmente alla regolarizzazione.

In sostanza, alla luce della particolare tipologia di spesa (lavoro di somma urgenza), la norma prevedeva la possibilità di regolarizzare l'ordinazione effettuata dal RUP (o da altro tecnico legittimato dalle norme in materia di lavori pubblici), ossia di assumere l'impegno sul pertinente capitolo di bilancio e acquisire l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio economico e finanziario, entro 30 giorni. Disponeva, inoltre, che la comunicazione al terzo fornitore (che, ai sensi del primo comma, nelle altre fattispecie di spesa viene effettuata contestualmente all'ordinazione) venisse invece effettuata contestualmente alla regolarizzazione (una volta assunto l'atto di impegno e l'attestazione della copertura finanziaria).

Tale discrasia temporale fra l'ordinazione dei lavori (che abilita il terzo appaltatore all'esecuzione) e la comunicazione della regolarizzazione (che consolida il rapporto obbligatorio fra l'ente e il terzo appaltatore) risultava del resto conforme alla disciplina generale dettata in tema di esecuzione di lavori di somma urgenza. L'art. 176, comma 5, del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006) dispone, infatti, che qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante (per quanto concerne gli enti locali concretantesi nella regolarizzazione prevista dall'art. 191, comma 3, del TUEL), si procede alla liquidazione delle sole spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati (nel caso di specie, l'effetto sul bilancio dell'ente locale discende da apposita previsione normativa).

Il nuovo testo dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, specifica l'ambito applicativo della disposizione rispetto alla previgente formulazione, prevedendo che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il comma prosegue precisando che il provvedimento di riconoscimento sia adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine).

Infine, circa la comunicazione al terzo interessato, la norma dispone che sia data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

La novella legislativa ha disciplinato in maniera specifica l'ipotesi (abbastanza ricorrente) in cui, a fronte della necessità di ordinare lavori di somma urgenza per prevenire il rischio di pericoli o riparare il danno per l'incolumità pubblica, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti.

Mentre la formulazione originaria del comma non distingueva le due ipotesi, lasciando nell'ombra la disciplina da adottare nel caso in cui i fondi di bilancio fossero incipienti, la nuova norma si occupa proprio di tale ipotesi. Per quanto concerne, invece, la fattispecie dell'ordinazione di lavori di somma urgenza in presenza di adeguati fondi nel bilancio, in assenza di specifica previsione normativa, si deve ritenere che la fattispecie sia regolata dalla disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4, e 194 TUEL) in combinato disposto con quella, richiamata anche dal Comune istante, prevista nel Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (art. 176 DPR n. 207/2010).

Il procedimento prefigurato dal legislatore nel novellato art. 191, comma 3, del TUEL si sviluppa secondo un iter che vede il RUP (o altro tecnico abilitato), alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr. artt. 176 DPR n. 207/2010), ordinare al privato appaltatore l'esecuzione di lavori di somma urgenza.

In questo caso, solo ove i fondi di bilancio si rivelino insufficienti a coprire le relative spese (come da accertamento condotto, ex art. 153 e 191 TUEL, dal responsabile del procedimento e dal responsabile del servizio economico e finanziario), la Giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione dei lavori, deve sottoporre al Consiglio una proposta di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e (norma che, come noto, disciplina il riconoscimento dell'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, in presenza di dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente) prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

La norma, in sostanza, in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio, rimette al Consiglio, organo sovrano in materia, la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura finanziaria proposta dalla Giunta (utilizzando le risorse previste dall'art. 193, comma 3, e 194, comma 3, del TUEL).

Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione il citato art. 176, comma 5, del DPR n. 207/2010 (liquidazione al terzo appaltatore delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati). Queste ultime, inoltre, potrebbero rimanere a carico del solo funzionario ordinatore in assenza del riconoscimento, da parte del Consiglio (ai sensi dell'ordinaria regola posta dall'art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL) dell'utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l'ente locale.

Effettuato tale sommaria illustrazione della disciplina legislativa, è possibile procedere all'esame specifico dei quesiti posti dal Comune.

I. Con il primo quesito, premesso che l'inciso del comma 3 dell'art. 191 TUEL ("qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti") determina l'applicazione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di assenza o insufficienza di fondi, ma nulla dispone nel caso in cui in bilancio vi siano risorse sufficienti, il Sindaco chiede quando la Giunta possa ritenere sussistenti i predetti fondi. In particolare solo nel caso in cui esista in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza.

Sotto tale profilo va richiamata la normativa in materia di struttura del bilancio e di competenza alla relativa approvazione. L'art. 165 TUEL prevede, al comma 5, che la spesa del bilancio degli enti locali sia ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi (in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio).

L'art. 165, comma 8, del TUEL dispone poi che a ciascun servizio sia correlato un reparto organizzativo, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile e, a tale servizio, ai sensi del successivo comma 9, è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari (specificati negli interventi assegnati) del quale risponde il responsabile del servizio (nel caso di specie del servizio tecnico o di altro competente all'ordinazione di lavori di somma urgenza).

L'art. 169 TUEL dispone inoltre che, sulla base dell'annuale bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo (Giunta) definisca il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il piano esecutivo di gestione contiene inoltre un'ulteriore graduazione, per quanto concerne la spesa, degli interventi in capitoli.

Il bilancio, approvato sino al livello degli "interventi" dal Consiglio comunale, è variabile dal medesimo organo (e, in tal senso, dispone l'art. 175, comma 2, del TUEL), mentre le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta (sempre simmetricamente alla competenza all'approvazione, cfr. art. 169 TUEL).

La medesima strutturazione del bilancio è fatta propria nel DPR n. 194/1996 (e allegati schemi di bilancio).

Alla luce di quanto esposto, la valutazione della sufficienza o meno dei fondi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza dipende dalla strutturazione del singolo bilancio, come approvato dal Consiglio comunale e specificato, con il piano esecutivo di gestione, dalla Giunta.

Pertanto il responsabile del procedimento, competente all'ordinazione dei lavori (ex art. 176 DPR n. 207/2010), deve valutare (assieme al responsabile del servizio economico e finanziario, ex art. 153, comma 5, TUEL) la presenza di risorse sufficienti negli interventi a lui assegnati o, se necessario, promuovere la variazione del piano esecutivo di gestione da parte della Giunta (ex art. 169 TUEL).

Nel caso in cui invece non vi siano nei capitoli o interventi assegnati sufficienti risorse, per reperirne di ulteriori, il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del TUEL deve proporre alla Giunta di investire della competenza il Consiglio in aderenza ai principi generali (specificati, per il caso di specie dei lavori di somma urgenza, dal novellato art. 191, comma 3).

II. Con il secondo quesito il Comune chiede quale procedura debba seguire, considerato che la regolarizzazione dell'ordinazione fatta senza impegno era prevista dal testo previgente dell'art. 191, comma 3, riformulato nel 2012. Pur rilevando la mancata chiarezza del quesito proposto, la Sezione ritiene che il dubbio afferisca alla sola ipotesi in cui il bilancio presenti disponibilità sufficienti. Si tratta di una delle due fattispecie, non esplicitate, presenti nell'originaria formulazione del comma 3 dell'art. 191 TUEL (che, come visto, per l'ordinazione di lavori di somma urgenza imponeva la regolarizzazione entro trenta giorni, con comunicazione contestuale al terzo interessato degli estremi di impegno e attestazione di copertura finanziaria).

Il dubbio posto dal Comune può essere risolto applicando i principi di carattere generale, quali esplicitati dal comma 1 dell'art. 191 TUEL (di cui il comma 3 non è altro che una specificazione). In presenza in bilancio di fondi sufficienti (come definiti nel precedente paragrafo), il RUP (o altro tecnico competente, ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010) contestualmente all'ordinazione dei lavori, deve procedere all'assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL), comunicando i relativi estremi al terzo appaltatore (tendendo conto che, come prevede l'art. 191 comma 1, TUEL, fino alla ricezione di tale comunicazione quest'ultimo può rifiutarsi di eseguire la prestazione).

III. Come accennato, il secondo gruppo di quesiti attiene al coordinamento fra gli artt. 191 e 194 TUEL e l'art. 176 del DPR n. 207/2010, che prevede l'obbligo di trasmissione alla stazione appaltante, da parte del responsabile del procedimento o di altro tecnico competente, della relazione di somma urgenza, insieme alla perizia giustificativa, entro dieci giorni dall'ordine di eseguire i lavori.

In particolare, con il terzo quesito il Comune chiede, ove sussista somma urgenza e vi sia un fondo specificamente disponibile, se spetti al RUP procedere tempestivamente ad assumere il relativo impegno (con propria determinazione) oppure possa farlo solo dopo l'atto deliberativo

della Giunta (di autorizzazione). In alternativa, il Sindaco chiede se debba essere la Giunta stessa ad assumere l'impegno.

Sulla scorta di quanto sinora esposto, è possibile precisare che, ove le risorse presenti sul pertinente intervento di bilancio assegnato al responsabile del servizio siano capienti, spetta a quest'ultimo assumere l'impegno di spesa (in aderenza alla previsione generale posta dall'art. 183, comma 9, del TUEL), cui accede, ai fini della regolarizzazione necessaria per la corretta ordinazione della spesa, l'attestazione della copertura da parte del responsabile del servizio economico e finanziario. L'assunzione dell'impegno da parte del RUP prescinde in tale ipotesi, come esposto, dall'intervento di una delibera di Giunta (o di Consiglio), essendo già presenti e disponibili a bilancio i relativi fondi.

IV. Con il quarto quesito il Comune chiede se la Giunta, nel caso in cui non ritenga sussistente la somma urgenza dichiarata dal RUP o, ancora, in caso di inerzia o ritardo del RUP per un intervento da quest'ultimo non qualificato come di somma urgenza, possa, avendo adeguato stanziamento, regolarizzare l'ordinazione fatta a terzi. E, in questo caso, quale procedura debba essere seguita.

In proposito vanno richiamate le regole procedurali previste dall'art. 176 del DPR n. 207/2010 che rimettono al "soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo" il potere di disporre (contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art. 175) l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Allo stesso modo l'art. 191, comma 3, del TUEL (sia nella formulazione attuale che in quella precedente) rimette l'iniziativa dell'ordinazione dei lavori e dell'avvio dell'eventuale procedura di regolarizzazione al responsabile del procedimento, alla luce della natura prettamente tecnica della relativa valutazione (si ricorda, per inciso, che ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 207/2010, il responsabile del procedimento nelle procedure di realizzazione di lavori pubblici deve essere un tecnico, di regola abilitato all'esercizio della professione).

La ripartizione appare in linea con l'attribuzione delle competenze spettanti agli organi politici rispetto a quelle dei dirigenti (o dei funzionari negli enti in cui non è prevista la dirigenza), delineata in linea generale dal d.lgs. n. 165/2011 e, nello specifico, dagli artt. 107 e 183 (definitori le attribuzioni, amministrative e contabili, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi) e 48 del TUEL (definente le competenze della Giunta).

Sotto tale ultimo profilo può ricordarsi come la Giunta possa compiere tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del TUEL nelle funzioni degli organi di governo. Quest'ultima disposizione rimette a statuti e regolamenti i criteri per la direzione degli uffici e dei servizi (atti di normazione secondaria che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti), specificando che comunque spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente (sulla ripartizione di competenze fra dirigenti e organi di governo dell'ente locale si rinvia a TAR Puglia, Bari, n. 1131/2008; TAR Lazio, Roma, n. 1236/2012; TAR Campania, Napoli, n. 2610/2012).

Di conseguenza solo nel caso in cui lo statuto dell'ente abbia rimesso alla Giunta, nell'esercizio della funzione di controllo amministrativo, la possibilità di ordinare lavori di somma urgenza in caso di inerzia o ritardo da parte del competente responsabile del procedimento, quest'ultima può esercitare (in via sostitutiva) tale potere, seguendo per il resto la procedura prevista dagli artt. 191 e 194 del TUEL (che, come visto, va distinta secondo vi sia o meno capienza nelle disponibilità di bilancio).

Naturalmente, in caso di ingiustificata inerzia o ritardo da parte del RUP, potranno essere avviate nei suoi confronti le ordinarie procedure di responsabilità (penale, amministrativa, disciplinare, dirigenziale).

V. Con il quinto quesito il Sindaco chiede se, nel caso in cui sia superato il termine di venti giorni, dato alla Giunta dall'art. 191, comma 3, TUEL, si debba sempre procedere ad applicare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL.

La novella legislativa pone un preciso obbligo di attivazione da parte della Giunta nel caso in cui, a fronte dell'ordinazione dei lavori a terzi effettuata dal RUP per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti. In questo caso, entro venti giorni dalla predetta ordinazione, deve sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Nel caso in cui la Giunta non vi provveda, l'art. 176 comma 5 del DPR n. 207/2010 impone, come già esposto, per il caso in cui un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, la liquidazione delle spese relative alla sola parte dell'opera o dei lavori realizzati.

In questo caso, inoltre, sulla scorta della regola di carattere generale posta dall'art. 194, comma 1, lett. e), il Consiglio, ove investito della procedura, deve mantenere responsabile della spesa (ex art. 191, comma 4, TUEL) il solo funzionario ordinatore ove ritenga assenti i presupposti per l'ordinario riconoscimento di debito (utilità della quota parte dei lavori effettuati e conseguente arricchimento per l'ente locale).

VI. Con l'ultimo quesito il Sindaco chiede se, nel caso di esercizio provvisorio, concesso ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, sussistano limiti all'applicazione degli artt. 191, comma 3, e 194 del TUEL.

Il richiamato art. 163, comma 3, del TUEL dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (come usualmente ormai da tempo avviene; da ultimo il DM Interno del 29/04/2014 ha prorogato la scadenza per la presentazione del bilancio di previsione per il 2014 al 31/07/2014), l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine. In questo caso si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 della medesima norma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Il predetto comma 1 dispone che, in caso di esercizio provvisorio, gli enti locali possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il dettato legislativo non pone limiti all'applicazione degli artt. 191, comma 3, e 194 del TUEL in caso di esercizio provvisorio, se non quelli esplicitati dal medesimo articolo 163, comma 3, alcuni dei quali fissati in maniera puntuale (misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge), altri suscettibili di margini di autonoma valutazione da parte dei competenti organi dell'ente locale (le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, fra le quali possono rientrare, valutate le circostanze del caso concreto, quelle ordinate per far fronte a lavori di somma urgenza).

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(f.to Donato Centrone)

Il Presidente
(f.to Ennio Colasanti)

Depositata in Segreteria il 9 maggio 2014

Per Il preposto alla Segreteria
(f.to dott. Claudio Di Marino)